



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. n. 3 del 12/01/2026

Proposta n. 16/2026

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. N. 36 31/03/2023 E SS. MM. E II.). RECEPIMENTO MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. 209/2024 E DAL D.L. 73/2025

IL PRESIDENTE

Richiamato il proprio provvedimento n. 116 del 23/09/2024 ad oggetto "REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. N. 36 31/03/2023 E SS. MM. E II.) APPROVAZIONE";

Visto l'art. 45 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 ad oggetto "Incentivi alle funzioni tecniche";

Richiamati l'art. 16 del D.Lgs. 209/2024 (c.d. Decreto Correttivo) e l'art. 2, comma 1, lett. a) e comma 1-bis del D.L. 73/2025 (DL Infrastrutture), che hanno modificato la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche, prevedendo l'inclusione del personale avente qualifica dirigenziale tra i destinatari degli incentivi, in deroga al principio di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, anche nei procedimenti in corso a tale data e avviati prima dell'entrata in vigore del DL 73/2025;

Ritenuto necessario ed opportuno aggiornare il Regolamento per la gestione degli Incentivi per Funzioni Tecniche al fine di dotare l'Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture che garantisca l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti;

Dato atto che, in merito all'aggiornamento in parola, è stata data informazione alla parte sindacale, in data 10/12/2025;

Vista la proposta di Regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche (*articolo 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm. e ii.*) ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che, per il personale avente qualifica dirigenziale, il regolamento trova applicazione per le funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024 e riferite a procedure affidate ai sensi del D. Lgs. 36/2023, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore del DL 73/2025, come previsto dall'art. 2, comma 1-bis della stessa disposizione, fatto salvo

quanto già previsto dall'articolo 8 comma 5 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, con riferimento agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR.;

Precisato altresì che:

- per i lavori, i servizi e le forniture avviati prima dell'approvazione del presente atto, trovano applicazione i coefficienti di ripartizione degli incentivi previsti dagli artt. 9 e 11 del P.P. N. 116 del 23/09/2024; fermo restando che, per i lavori occorre far riferimento alla data di approvazione del DIP (documento di indirizzo alla progettazione), mentre per i servizi e le forniture la data di avvio della fase unica di progettazione;
- rimane in vigore il "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche", ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., limitatamente ai contratti per i quali la procedura di indizione è stata emessa precedentemente al 30 giugno 2023 e fino alla conclusione dei procedimenti;

Sentiti il Direttore Generale e il Segretario Generale;

Visti i seguenti pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267:

- parere favorevole, espresso in merito alla regolarità tecnica dell'assumenda proposta, sottoscritto dal Dirigente del Servizio "Personale e Affari Generali", dott. Luigi Terrizzi, assente;
- parere favorevole, espresso in merito alla regolarità contabile dell'assumenda proposta, sottoscritto dal Dirigente del Servizio "Bilancio, Patrimonio, Monitoraggio PNRR";

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive integrazioni e modifiche,
- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive integrazioni e modifiche;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", così come modificata con D.L. 24/04/2014 n. 66 e dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- i vigenti:
 - Statuto dell'Ente,
 - Regolamento provinciale di Organizzazione,
 - Regolamento provinciale di Contabilità;

Visto, altresì, il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 24/09/2022;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 25/09/2022 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2022 – 2026;

Visto l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

D I S P O N E
per quanto indicato in narrativa:

1. **di approvare** il testo aggiornato del "Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 31.03.2023 n. 36/2023 e ss.mm.ii.", **allegato** al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. **di precisare che**, per il personale avente qualifica dirigenziale, il regolamento trova applicazione per le funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024 e riferite a procedure affidate ai sensi del D. Lgs. 36/2023, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore del DL 73/2025, come previsto dall'art. 2, comma 1-bis della stessa disposizione, fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 8 comma 5 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, con riferimento agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR.;
3. **di precisare altresì che**:
 - per i lavori, i servizi e le forniture avviati prima dell'approvazione del presente atto, trovano applicazione i coefficienti di ripartizione degli incentivi previsti dagli artt. 9 e 11 del P.P. N. 116 del 23/09/2024; fermo restando che, per i lavori occorre far riferimento alla data di approvazione del DIP (documento di indirizzo alla progettazione), mentre per i servizi e le forniture la data di avvio della fase unica di progettazione;
 - rimane in vigore il "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche", ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., limitatamente ai contratti per i quali la procedura di indizione è stata emessa precedentemente al 30 giugno 2023 e fino alla conclusione dei procedimenti;
4. **di ricondurre** l'attuazione del presente provvedimento al Servizio "Personale e Affari Generali" e ai Servizi dell'Ente, ognuno per quanto di rispettiva competenza;
5. **che** il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
(PATELLI MONICA)
con firma digitale



Provincia di Piacenza

Regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche

(articolo 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm. e ii.)

***Approvato con Provvedimento del Presidente n. 116 del 23/09/2024 e
successivamente modificato con Provvedimento del Presidente n. ... del***



PRINCIPI GENERALI.....	3
ARTICOLO 1.....	3
OGGETTO E FINALITÀ.....	3
ART. 2.....	3
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – ONERI PER LE ATTIVITÀ TECNICHE.....	3
ART. 3.....	4
DESTINATARI.....	4
ART. 4.....	5
GRUPPO DI LAVORO.....	5
ART. 5.....	6
ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELL'INCENTIVO.....	6
ART. 6.....	6
INCENTIVI PER IL PERSONALE DELLA SUA PER L'ATTIVITÀ SVOLTA A FAVORE DI ALTRI ENTI.....	6
ART. 7.....	7
QUOTA DEL 20 PER CENTO – FONDO PER L'INNOVAZIONE.....	7
INCENTIVI PER LAVORI	9
ARTICOLO 8.....	9
GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE.....	9
ART. 9.....	10
COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO.....	10
INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE.....	11
ART. 10.....	11
GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE.....	11
ART. 11.....	11
COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO.....	11
NORME COMUNI	12
ARTICOLO 12.....	12
DISCIPLINA DELLE VARIANTI/PERIZIE MODIFICATIVE.....	12
ART. 13.....	12
ATTIVITÀ DEL PERSONALE DIRIGENZIALE.....	12
ARTICOLO 14.....	13
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO.....	13
ART. 15.....	13
PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE.....	13
ART. 16.....	13
ATTIVITÀ ARTICOLATE E SINGOLE.....	13
ART. 17.....	13
ASSEGNAZIONI COINCIDENTI DI PIÙ ATTIVITÀ.....	13
ARTICOLO 18.....	14
SOSTITUZIONE DI UN DIPENDENTE ADDETTO ALLA STRUTTURA.....	14
ART. 19 LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO.....	14
ART. 20.....	15
CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE.....	15
ART. 21.....	17
LIMITE SOGGETTIVO DELL'INCENTIVO.....	17
ART. 22.....	17
DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE E RINVIO.....	17



Principi generali

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento concerne la determinazione e la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di seguito Codice, nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, avviate dal giorno 1 luglio 2023, data di acquisizione di efficacia delle disposizioni ivi contenute, e per le attività incentivabili svolte successivamente a tale data dal personale dell'Ente.
2. Il presente regolamento trova applicazione anche per il personale avente qualifica dirigenziale, in deroga al regime di onnicomprensività della retribuzione, così come previsto dal combinato disposto dell'art. 16 del D.Lgs. 209/2024 (c.d. Decreto Correttivo) e dell'art. 2, comma 1, lett. a) del DL 73/2025 (DL Infrastrutture), per le funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del D. Lgs. 36/2023, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore del DL 73/2025, come previsto dall'art. 2, comma 1-bis della stessa disposizione.
3. Resta salvo quanto già previsto per il personale avente qualifica dirigenziale dall'articolo 8 comma 5 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, con riferimento agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR. e s.m.i.
4. Nel caso di contratti discendenti da Accordi quadro, la disciplina applicata ai medesimi sarà quella vigente al momento dell'affidamento dell'Accordo quadro stesso.
5. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni.
6. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 2 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'articolo 3, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture sono a carico dei relativi stanziamenti.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, I.V.A. esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.



3. Nel rispetto della metodologia qui disciplinata, la misura degli incentivi è definita in base alla graduazione di cui alle tabelle riportate all'articolo 8 e all'articolo 10.
4. L'importo dell'incentivo, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'articolo 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'articolo 4, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo articolo 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi, il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'articolo 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 3 Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente articolo 2, comma 4, lettera a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono pertanto destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico di progetto (R.U.P.);
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnica ed amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;



- regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - coordinamento dei flussi informativi;
3. L'attività dei collaboratori deve porsi in stretta correlazione funzionale con le attività incentivabili sopra elencate.
 4. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 4 Gruppo di lavoro

1. Con apposito provvedimento del Dirigente responsabile della programmazione e della realizzazione della procedura di affidamento incentivabile, sentiti i Dirigenti delle altre strutture coinvolte, è individuata - prima dell'avvio della fase di progettazione - tra i dipendenti dell'Ente in possesso delle adeguate abilitazioni e competenze professionali, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura avente i requisiti descritti dal presente Regolamento, la struttura tecnico/amministrativa destinataria del relativo incentivo, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti individuati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, ne sono indicati i relativi tempi di realizzazione, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Ciascun dirigente, sentito il RUP, garantisce di regola il rispetto dei principi di tendenziale rotazione in fase di individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili al fine di assicurare il massimo coinvolgimento di tutto il personale disponibile, fermo restando il rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. In caso di modifiche nel gruppo di lavoro, il dirigente dà evidenza delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo, determinando le nuove ripartizioni a favore dei rimanenti componenti e degli eventuali nuovi componenti subentrati nel gruppo di lavoro.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.



7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi articoli 9 e 11 nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni, mediante acquisizione di apposita autocertificazione.
9. Qualora il Dirigente responsabile della programmazione e della realizzazione della procedura di affidamento incentivabile sia coinvolto nel gruppo di lavoro, nel provvedimento di costituzione dello stesso viene individuato, su indicazione del Direttore generale, il Dirigente che procederà alla liquidazione degli incentivi come da successivo art. 19.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - i lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 20.000,00;
 - i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'articolo 56 del D.Lgs. 30 marzo 2023, n. 36;
 - i lavori in amministrazione diretta.
2. Conformemente all'art.45, c.2 del Codice, è fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti.

Art. 6

Incentivi per il personale della SUA per l'attività svolta a favore di altri Enti

1. Per l'attività svolta in qualità di Stazione Unica Appaltante a favore di soggetti esterni - cui si applica integralmente il presente Regolamento - l'entità dell'incentivo è finanziata nella misura stabilita dalle relative Convenzioni, nel rispetto delle modalità e dei tetti ivi



- previsti. L'incentivo, comunque, si intende a valere sul piano finanziario dell'intervento a carico del bilancio dell'Ente convenzionato con la Provincia.
2. L'incentivo al personale che collabora a tale attività è ripartito dal Dirigente competente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti e tenuto conto della complessità e della natura della procedura, del carico di lavoro nonché delle responsabilità assunte in merito al singolo procedimento, secondo i coefficienti indicati nella tabella più sotto riportata.
 3. Il compenso incentivante in oggetto verrà corrisposto agli aventi diritto dopo l'effettivo introito delle relative somme da parte degli Enti convenzionati.
 4. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono i seguenti:

MACRO ATTIVITA'	ATTIVITA' TECNICHE	PERCENTUALE
RUP E COLLABORATORI	Responsabile Unico del procedimento; responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa	45 di cui RUP 17
PREDISPOSIZIONE PROCEDURE	Predisposizione delle procedure e redazione dei documenti di gara (bandi, disciplinari, lettere di invito, ecc.), nonché della modulistica di partecipazione	30 di cui RUP 6
PUBBLICAZIONI	Pubblicazione bandi ed esiti per le procedure ordinarie	2,5
FASE DI GARA	- Seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa ai fini dell'ammissibilità dei concorrenti alla procedura - Verifica dei requisiti - Segreteria delle sedute di gara e verbalizzazioni	22,5 di cui RUP 7,5

5. Le previsioni del presente articolo si applicano per analogia e in quanto compatibili in riferimento ad affidamenti gestiti dalla Provincia, quale Stazione Appaltante Qualificata, a favore di soggetti esterni, nel rispetto di quanto previsto dalle relative convenzioni stipulate.

Art. 7

Quota del 20 per cento – Fondo per l'Innovazione

1. La quota di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), è incrementata:
 - a. dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'articolo 21 comma 1;
 - b. dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente di cui all'articolo 19;



- c. dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'Ente;
 - d. dalla quota parte di prestazioni svolte da dirigenti, fino al 30/12/2024;
- 2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - a. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
- 3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - a. attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - b. la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c. la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;
- 4. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua gli utilizzi delle risorse di cui al comma 1 per le finalità di cui ai commi 2 e 3.



Incentivi per Lavori

Articolo 8 Graduazione della misura incentivante

1. Ai fini della costituzione e della graduazione dell'incentivo per i lavori viene fatto riferimento, per un verso alla distinzione operata dalla normativa in relazione alla complessità e, per altro, all'importo a base di gara nonché in misura inversa all'importo dei lavori (a importi più alti corrisponde una % più bassa) e, così:

Importo lavori posto a base di gara	% incentivo nel caso di lavori/opere rientranti nelle fattispecie indicate al successivo comma 3, lettera b)	% incentivo nel caso di lavori/opere rientranti nelle fattispecie indicate al successivo comma 3, lettera a)	% incentivo per lavori di manutenzione ordinaria	
			Annuali	Pluriennali (contratti di durata superiore ai 12 mesi)
fino a € 1.000.000,00	1,90%	2,00%	0,80%	2,00%
superiore € 1.000.000,00 e fino a soglia di rilevanza europea	1,80%	1,95%	0,80%	2,00%
Oltre la soglia di rilevanza europea	1,60%	1,70%	0,80%	2,00%

2. Nel caso di Accordo quadro di cui all'articolo 59 del D.Lgs. 30 marzo 2023, n. 36, le percentuali riportate nella tabella del punto 1 si applicano agli importi dei singoli contratti applicativi in funzione della tipologia degli interventi (comma 3°), comma 3b), manutenzione ordinaria Annuale/pluriennale).
3. Ai fini del presente Regolamento, si definiscono:
 - a. di maggiore complessità i lavori di realizzazione, riqualificazione, adeguamento, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, decostruzione e demolizione di: edifici, manufatti, strade, infrastrutture o impianti tecnologici soggetti a vincoli architettonici, paesaggistici, ambientali o idrogeologici per i quali è previsto il rilascio di pareri (comunque denominati) degli Enti competenti, anche comportanti eventuali occupazioni definitive o temporanee di beni immobili di proprietà di terzi o che richiedono la progettazione di elementi strutturali, impiantistici o di installazione di barriere di sicurezza stradale, collaudi statici o il rilascio di nuovi certificati di conformità impiantistica. Casi che devono essere accertati e certificati dal Dirigente responsabile del procedimento in sede di definizione del quadro economico dell'intervento;



- b. di minore complessità tutti i lavori non compresi in quelli di maggiore complessità indicati alla precedente lettera a), esemplificativamente i seguenti: lavori di ristrutturazione, riparazione, sostituzione, demolizione di strade, infrastrutture, edifici, manufatti o impianti tecnologici, non soggetti a vincoli architettonici, paesaggistici, ambientali e idrogeologici o che non richiedono il rilascio di nuovi certificati di conformità impiantistica.

Art. 9

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nel range di percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Macroattività	Attività tecniche secondo Allegato I.10 D.Lgs. 36/2023	se RUP è dirigente	se RUP è diverso da dirigente
PROGRAMMAZIONE	Programmazione della spesa	3	3
R.U.P. e COLLABORATORI	Responsabile unico del progetto e relativi collaboratori (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	19 (di cui RUP 10)	29 (di cui RUP 20)
PROGETTAZIONE	Redazione di DOCFAP, PFTE, PE	5 - 17	3 - 15
	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1,5 - 4	1,5 - 4
	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2 - 5	1 - 5
FASE DI AFFIDAMENTO	Predisposizione dei documenti di gara	8	8
DIREZIONE LAVORI	Direzione lavori - Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	16 - 30	11 - 25
	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	2 - 9	2 - 8
COLLAUDO	Collaudo tecnico amministrativo/Certificato di regolare esecuzione/Collaudo statico	2 - 8	2 - 8

2. Le percentuali indicate nella tabella sono destinate ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Fermo restando il rispetto delle percentuali minime e massime contenute nella tabella di cui al comma 1 del presente articolo la somma totale delle percentuali assegnate dal dirigente deve essere sempre non superiore al 100%.



Incentivi per servizi e forniture

Art. 10

Graduazione della misura incentivante

1. I servizi e le forniture di carattere pluriennale (contratti di durata superiore ai 12 mesi) sono, in ogni caso, incentivate nella misura massima consentita (2%).
2. Per le restanti acquisizioni la graduazione della percentuale per l'alimentazione del fondo viene stabilita in relazione all'importo a base di gara dell'appalto, in misura inversa all'importo dell'acquisizione (a importi più alti corrisponde una % più bassa), e così:

Importo posto a base di gara	% incentivi per servizi di manutenzione ordinaria	% incentivi per forniture e altri servizi
	annuali	annuali
Da € 20.000,00 fino a € 600.000,00	0,80%	1,80%
superiore a € 600.000,00 fino a € 1.000.000,00	0,80%	1,60%
superiore a € 1.000.000,00	0,80%	1,50%

Art. 11

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti, dal Dirigente competente, fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche funzioni tecniche svolte.

Macroattività	Attività tecniche secondo Allegato I.10 D.Lgs. 36/2023	se RUP è dirigente	se RUP è diverso da dirigente
PROGRAMMAZIONE	Programmazione della spesa	2	2
R.U.P. e COLLABORATORI	Responsabile unico del progetto	10	20
	Collaboratori (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	22	18
PROGETTAZIONE	Fase unica di progettazione	13	10
FASE DI AFFIDAMENTO	Responsabile fase di affidamento	5	5
	Predisposizione dei documenti di gara	10	10
DIREZIONE ESECUTIVA	Esecuzione del servizio	28	26
VERIFICA DI CONFORMITÀ	Attestazione esecuzione	10	9

2. Fermo restando il rispetto delle percentuali minime e massime contenute nella tabella di cui al comma 1 del presente articolo la somma totale delle percentuali assegnate dal dirigente deve essere sempre non superiore al 100%.



Norme comuni

Articolo 12

Disciplina delle varianti/perizie modificative

1. Le varianti/perizie modificative conformi all'articolo 120, comma 1, lettera c) del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente lavoro/servizio/fornitura, sempre che comportino prestazioni aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura. L'incentivo è calcolato sull'importo, al lordo del ribasso di gara, delle maggiori somme rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del R.U.P. che autorizza la variante/perizia modificativa ai sensi dell'articolo 120, comma 13, del Codice.
2. Non sono soggette ad incentivi quelle varianti/perizie modificative che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni progettuali

Art. 13

Attività del personale dirigenziale

1. Per le attività tecniche svolte fino al 30/12/2024, qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale - fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8 comma 5 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, limitatamente agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR - il relativo compenso incrementa le risorse di cui all'art.2 comma 4, lettera b), fermo restando il compenso spettante ai collaboratori del dirigente interessato inseriti nel gruppo di lavoro stesso.
2. A decorrere dal 31/12/2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 45, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024, il personale con qualifica dirigenziale, qualora svolga attività tecniche, partecipa alla ripartizione dell'incentivo, nel rispetto di quanto previsto nella presente disciplina.



Articolo 14 Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

Art. 15 Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote indicate nelle tabelle di cui ai precedenti articoli 9 e 11.
2. Ai fini dell'attribuzione il Responsabile tiene conto:
 - a. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - b. della completezza della funzione svolta;
 - c. della competenza e professionalità dimostrate;
 - d. delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
3. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo contengono idonee motivazioni.

Art. 16 Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete al RUP attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 17 Assegnazioni coincidenti di più attività

Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.



Articolo 18 Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal Dirigente competente.

Art. 19 Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente competente, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 8, ed è trasmessa, unitamente alle schede riferite alle funzioni svolte, al servizio finanziario per le verifiche contabili e al servizio personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. I pagamenti degli incentivi saranno inseriti indicativamente nelle buste paga dei dipendenti interessati dei mesi di febbraio, giugno e ottobre di ogni anno.
3. In sede di ciascuna liquidazione, il Dirigente competente attesta che i lavori/opere rientrino nelle fattispecie di cui al precedente articolo 8, comma 3, lettere a) o b).
4. L'incentivo totale, ai fini della liquidazione, si riferisce a due macro-fasi:
 - a. fase programmatica, di progettazione e di affidamento (dall'avvio della programmazione fino alla stipula del contratto). Per le attività svolte dalla S.U.A. per conto di altri Enti, tale fase si conclude con l'invio all'Ente convenzionato dall'atto di aggiudicazione;
 - b. fase esecutiva (dal verbale di consegna dei lavori, del servizio o della fornitura al collaudo o alla verifica di conformità);
5. La liquidazione dell'incentivo avviene:
 - a. per la fase programmatica, di progettazione e di affidamento: intera quota alla stipula del contratto, unitamente alla liquidazione della quota destinata al Fondo per l'innovazione di cui all'art.7;
 - b. per la fase esecutiva: alla scadenza di ciascun anno di riferimento per le attività concluse e rendicontabili, sulla base degli stati di avanzamento approvati e all'approvazione della contabilità finale, entro il primo trimestre dell'anno successivo; fatta salva la ripetizione dell'incentivo nel caso di mancata realizzazione dell'intervento.
6. Nel caso di mancata aggiudicazione, il ripetersi della procedura di affidamento non comporterà il riconoscimento di ulteriori incentivi.



7. Nell'atto di liquidazione, il Dirigente responsabile competente, sentito il RUP, predispone un prospetto nel quale sono riassunte, per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, le seguenti informazioni minime:
 - tipo di attività svolte;
 - percentuale realizzata;
 - conferma del rispetto dei tempi previsti;
 - l'importo dell'incentivo da corrispondere, suddiviso per anno di riferimento delle attività.
8. Laddove il Dirigente responsabile dell'opera/servizio abbia svolto direttamente le attività incentivate, alla liquidazione provvede il dirigente incaricato all'atto della costituzione del gruppo di lavoro, ai sensi di quanto disposto dal comma 9 dell'art.4, acquisendo dal RUP tutte le attestazioni/schede di cui al presente articolo.
9. In sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'art. 40-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, l'Ente trasmette agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al personale dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, e il numero dei beneficiari.

Art. 20

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, per responsabilità collegate all'esercizio delle attività, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei lavori, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120 del Codice, o danni a cose o a persone, o problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione, per responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al R.U.P. – e loro collaboratori - è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui al successivo 5° comma.
3. Qualora in fase di realizzazione dei lavori non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo con esclusione di quelli derivanti da varianti/perizie modificative disciplinate dall'articolo 12 e dell'articolo 120 del Codice per responsabilità



collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo riferito alla quota della direzione dei lavori e del R.U.P. - e loro collaboratori - è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui al successivo 5° comma.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, per responsabilità collegate all'esercizio delle attività, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, o danni a cose o a persone, o problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione o un aumento dei costi inizialmente previsti per responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione e del R.U.P. - e loro collaboratori - è ridotto di una quota come determinata nella seguente tabella

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	7% e comunque inferiore o pari a 20 giorni	Nessuna riduzione
	Superiore al 7% ed entro il 15% del tempo contrattuale	15%
	superiore al 15% e entro il 30% del tempo contrattuale	30%
	Superiore al 30%	nessun incentivo
Costi di realizzazione in aumento rispetto all'importo a base di gara	entro il 5% dell'importo a base di gara	Nessuna riduzione
	superiore al 5% e entro il 10% dell'importo a base di gara	30%
	oltre il 10% dell'importo a base di gara	nessun incentivo

6. Nel caso non vengano rispettati i costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo e l'aumento del costo sia dovuto alla necessità di varianti/perizie modificative per errori imputabili:
 - a. alla progettazione;
 - b. alla verifica preventiva dei progetti;
 - c. alla Direzione dei Lavori;
 - d. al R.U.P.;non potrà essere corrisposto alcun incentivo ai partecipanti al gruppo di lavoro di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.



Art. 21 Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza delle attività incentivate, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Prima della erogazione dell'incentivo, i dipendenti comunicano al Dirigente responsabile competente, con autocertificazione, gli eventuali incentivi percepiti a fronte di incarichi esterni ricevuti da altre Amministrazioni Pubbliche.
3. La verifica circa il rispetto di quanto previsto dal comma precedente compete a ciascun Dirigente per il personale assegnato alla propria struttura il quale, con l'eventuale ausilio del servizio risorse umane, certifica detto rispetto attraverso la compilazione di una scheda allegata alla determinazione con cui si dispone la successiva liquidazione dell'incentivo.
4. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui all'articolo 7.
5. La contrattazione collettiva decentrata annuale disciplinerà il cumulo delle somme relative alla "performance" (per il personale di comparto) o alla "retribuzione di risultato" (per dirigenti e titolari di incarichi di elevata qualificazione) con quelle relative agli "incentivi".

Art. 22 Disposizioni finali transitorie e rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.
2. Nel caso intervengano norme modificative del presente Regolamento, nelle more del suo adeguamento, verranno applicate solo le norme non incompatibili con quelle sopravvenute.



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e affari generali

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 16/2026 del Servizio Personale e affari generali ad oggetto: REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. N. 36 31/03/2023 E SS. MM. E II.). RECEPIMENTO MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. 209/2024 E DAL D.L. 73/2025 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza li, 09/01/2026

Sottoscritto dal Dirigente
(TERRIZZI LUIGI)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Bilancio, Patrimonio, Monitoraggio PNRR

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 16/2026 ad oggetto: REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. N. 36 31/03/2023 E SS. MM. E II.). RECEPIMENTO MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. 209/2024 E DAL D.L. 73/2025 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Piacenza li, 12/01/2026

Sottoscritto dal Dirigente del Servizio
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 3 del 12/01/2026

Servizio Personale e affari generali

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. N. 36 31/03/2023 E SS. MM. E II.). RECEPIMENTO MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. 209/2024 E DAL D.L. 73/2025.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 12/01/2026

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale